



**DELIBERA US ACLI PER LA CERTIFICAZIONE SANITARIA
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE**
Approvata dal Consiglio nazionale del 30nov2013 e 19lug2014

visto

Il decreto del Ministero della Sanità riguardante le *Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica* (D.M.S. del 18.2.82) con il quale si adottano i criteri tecnici generali per l'attività agonistica e si demanda alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti la qualificazione agonistica e non, a chi svolge attività sportiva

visto

la circolare esplicativa del Ministero della Sanità del 31.1.83 n. 7 (Prot. N. 500 Med. Sport) nella quale si chiarisce l'interpretazione da dare alla componente agonistica definita come *forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente* e soprattutto in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i *giochi della gioventù* a livello nazionale, *per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello*, si deduce che l'attività sportiva agonistica non è sempre sinonimo di competizione e che l'aspetto agonistico, è presente in tutte le attività sportive e da solo non è sufficiente a configurare un'attività sportiva

visto

l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di Tutela della Salute (Gazzetta Ufficiale 13-09-2012 n. 2014)

visto

l'art 42 bis del decreto legge n. 69/2013 convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013 così come modificato dall'art. 3 comma 10 septies della legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (gazzetta ufficiale n. 255 del 30-10-2013)

visto

che, in seguito dell'entrata in vigore della modifica del titolo V della Costituzione, la materia relativa alla tutela sanitaria è stata affidata alla competenza delle Regioni;

viste

le diverse legislazioni regionali in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e delle attività ludico motorie e amatoriali;

precisato che:

- l'Unione Sportiva Acli è un Ente di Promozione Sportiva nazionale riconosciuto dal Coni; per questo ai sensi delle disposizioni legislative, è demandato ad essa il compito di definire la finalità *agonistica e non* dell'attività sportiva dei propri associati;
- l'Unione Sportiva Acli ha come obiettivo la promozione e la diffusione della pratica sportiva come "stile di vita" per mantenere lo stato di buona salute e di ben-essere psico-fisico, prevenire, migliorare o arrestare lo stato di malattia, prevenire le complicanze, promuovere l'invecchiamento attivo in rapporto alle linee dell'OMS, della Commissione Europea, del Ministero della Salute, della conferenza Stato-Regioni;
- l'Unione Sportiva Acli promuove, sviluppa e organizza attività, eventi, manifestazioni, ludico-motorie e sportive per tutte le fasce di età e abilità, senza discriminazione etnica, sociale ed economica e di genere;
- per quanto premesso, le attività sportive dell'US Acli, sono di tipo formativo, ricreativo, promozionale e nella maggioranza dei casi non hanno carattere di sistematicità né l'obiettivo di perseguire prestazioni sportive di alto livello

IL CONSIGLIO NAZIONALE STABILISCE CHE

1. Tutte le attività sportive dell'US Acli sono da considerarsi, **NON AGONISTICHE**. Pertanto i partecipanti alle stesse devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dall'art. 42 bis del decreto legge n.69/2013 convertito con legge n.98 del 9 agosto 2013 così come modificato dall'art. 3 comma 10 septies della legge n.125 del 30 ottobre 2013.
2. L'attività sportiva nazionale promossa e/o organizzata dalla Presidenza nazionale dell'US Acli, si configura quale attività sportiva sistematica e/o continuativa e quindi si qualifica come **ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA** quando rappresenta la conclusione di attività, che prevede fasi propedeutiche territoriali (fasi selettive e/o eliminatorie) ed è riservata alle sole associazioni/società vincitrici di manifestazioni territoriali. In questo caso le associazioni/società e gli atleti devono osservare le norme per la certificazione sanitaria previste dal DMS 18 febbraio 1982.(DM Attività Agonistica).
 - a) Si precisa che non rientrano, nella sfera definitoria di attività sportiva agonistica benché promosse e/o organizzate dalla presidenza Nazionale quelle attività sportive aperte a tutte le associazioni/società sportive e/o atleti e non rappresentano il momento conclusivo di fasi territoriali, selettive e/o eliminatorie e che non sono riservate a squadre vincitrici di fasi di livello inferiore; queste attività sono, quindi **NON Agonistiche**
 - b) Analogamente gli eventi sportivi promossi e/o organizzati dagli organi territoriali statutari e aperti a tutte le società/associazioni sportive e/o atleti diffuse sul territorio nazionale, europeo o internazionale, se svolte nei modi previsti dal precedente comma (comma 2 a) sono **non agonistiche**.
3. La certificazione sanitaria richiesta dagli organi territoriali US Acli, non può essere in alcun caso di livello inferiore a quella prevista dal presente deliberato e dalla legislazione della regione di competenza.

4. I regolamenti delle manifestazioni devono precisare la certificazione sanitaria da richiedere ai partecipanti se si tratta di attività per cui tale certificazione è obbligatoria.
5. I Presidenti Provinciali US Acli sono obbligati a non accettare affiliazioni e adesioni sprovviste della dichiarazione sottoscritta dal Presidente delle associazioni/società che certifichi la conoscenza e il rispetto del presente deliberato e delle norme legislative vigenti sulla tutela sanitaria delle attività sportive.
6. Il Presidente- responsabile dell'associazione/società sportiva US Acli deve essere in possesso della certificazione sanitaria dei propri soci-atleti prima di consentire la partecipazione degli stessi all'evento sportivo non agonistico o agonistico.
7. Il responsabile dell'organizzazione di un evento sportivo, non agonistico o agonistico, è obbligato a non accettare iscrizioni prive della dichiarazione del Presidente dell'associazione/società in relazione alle norme sulla tutela sanitaria sportiva e sul possesso da parte degli atleti partecipanti della certificazione richiesta dal regolamento dell'evento stesso. In caso di iscrizione individuale all'evento, tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto partecipante.
Il responsabile dell'evento sportivo è anche responsabile sul piano civile e penale relativamente al rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dei partecipanti .
8. Per gli iscritti individuali previsti dall'art. 5 dello Statuto US Acli è responsabile il Presidente del Comitato in cui è iscritto il socio-atleta

ATTIVITA FISICO-MOTORIA O LUDICO-MOTORIA

L'attività fisico-motoria o ludico-motoria, è in generale tutta quell'attività finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico della persona: essa è caratterizzata da esercizi fisici, da attività fisica, dal movimento in genere, non è competitiva, è praticabile a prescindere dall'età dei partecipanti e dallo stato psico-fisico, ha finalità ludico- ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative.

A questo contesto fanno riferimento tutti i corsi di apprendimento o perfezionamento delle discipline sportive.

Rientrano anche le singole attività con prevalente carattere di gioco, ricreatività, cultura turismo, animazione, socializzazione, esibizione, relazioni pubbliche, festa e spettacolo, formazione, studi e ricerca; quelle organizzate con altre associazioni, anche non sportive, con le stesse finalità.

Ne fanno parte, tutti quegli eventi che promuovono l'attività fisica e il movimento come corretto stile di vita, tutela e mantenimento della buona salute, prevenzione, miglioramento o arresto delle malattie, in particolare quelle esercizio-sensibili; prevenzione delle complicanze e sostegno dell'invecchiamento attivo secondo le linee OMS, della Commissione Europea, del Ministero del Salute, delle Regioni.

Rientrano ancora tutti quegli eventi, non competitivi, previsti da progetti finalizzati alla realizzazione della campagna "sport salute e invecchiamento attivo".

Comprende infine, tutta l'attività che si svolge, in riferimento ai programmi di sanità pubblica per la promozione dell'attività fisico-motoria, tra la popolazione spesso organizzata, condivisa, patrocinata dagli Enti Locali, dalle Istituzioni deputate alla tutela salute.

In particolare con queste iniziative fisico-ludico-ginnico-motorie l'Unione Sportiva ACLI intende partecipare ai programmi di educazione sanitaria con la finalità di promuovere la cultura dell'attività fisica, valorizzare l'educazione al movimento e l'utilizzo positivo del tempo libero, favorire la crescita e la maturazione globale dell'individuo e l'acquisizione di stili di vita sani.

Il Consiglio Nazionale dell'US ACLI decide che per la pratica di attività fisico-motoria o ludico-motoria non è obbligatorio il certificato sanitario laddove le disposizioni regionali abbiano deliberato in tal senso, in seguito all'entrata in vigore della modifica del titolo V della Costituzione. Le normative in materia di tutela sanitaria sportiva emanate dalle Regioni hanno validità solo nel territorio di competenza.

Applicabilità della delibera dell'US ACLI nazionale

Il presente atto è applicabile nelle Regioni che non hanno emanato normative in materia nonché in quelle Regioni in cui sono state emanate disposizioni in merito purché compatibili. Le disposizioni regionali sono comunque prevalenti rispetto al presente atto.

Questo deliberato viene trasmesso al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni, per eventuali osservazioni di competenza.

Tali Organi Istituzionali sono invitati a trasmettere proprie osservazioni entro 90 giorni, trascorsi i quali il presente atto si intende approvato e diviene definitivamente esecutivo.

Dall'esecutività del presente atto è annullata la delibera del Consiglio Nazionale US ACLI del 28 aprile 2007 sulla certificazione sanitaria delle attività sportive.